

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2004313** Data: **26.03.2013**

Oggetto: **PMI – rinnovata la moratoria per mutui prestiti e leasing**

PMI – RINNOVATA LA MORATORIA PER MUTUI PRESTITI E LEASING

Gentile Associato,

si segnala che l'ABI ha prorogato sino al 30 giugno 2013 il termine di presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui per le piccole e medie imprese (PMI) **in riferimento a quei finanziamenti che non hanno usufruito di precedenti moratorie.**

Entro tale data pertanto sarà ancora possibile presentare domanda per sospendere le rate di mutui, finanziamenti e leasing per un intero anno, allungare prestiti immobiliari, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione, ottenere finanziamenti finalizzati all'aumento di mezzi propri.

Prorogata inoltre **fino a dicembre 2013** la validità dei "Plafond crediti PA" e "Plafond Progetti Investimenti Italia".

Possono beneficiare degli interventi previsti le PMI operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori. A tal proposito si ricorda che per la normativa comunitaria sono PMI quelle piccole e medie imprese con meno di 250 dipendenti e con un fatturato minore di € 50.000.000,00 (oppure con un totale attivo di bilancio fino ad € 43.000.000,00).

Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca o dall'intermediario finanziario vigilato come "sofferenze", partite "incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis").

Gli interventi di carattere finanziario previsti nell'Accordo sono i seguenti:

1. Operazioni di sospensione dei finanziamenti:

- a. operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutuo ipotecario e non ipotecario), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali;
- b. operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di *leasing* rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare".

2. Operazioni di allungamento dei finanziamenti:

- a. operazioni di allungamento della durata dei mutui;
- b. operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;
- c. operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

3. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività:

a. Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

La procedura di richiesta inizia tramite la presentazione di un'apposita domanda da parte della PMI alla propria banca, la quale avvia l'iter di valutazione dell'impresa richiedente, attenendosi al principio di sana e prudente gestione, nonché nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la piena autonomia nella valutazione.

L'impresa richiedente ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dall'istituto di credito, informazioni che sono finalizzate a verificare la capacità di continuità aziendale e le capacità di tipo economico, finanziario, patrimoniali ed organizzative dell'impresa.

La banca si impegna a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.

Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono classificate "in bonis" e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta di realizzazione delle operazioni di cui ai precedenti punti 1a, 1b, 2b si intende ammessa dalla banca, salvo esplicito rifiuto.

Detto tutto ciò è consigliabile, comunque, rivolgersi preventivamente al proprio istituto di credito al fine di acquisire informazioni utili relative alla prassi interna seguita dalla banca.

Distinti saluti.

**Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli**